DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 1998

riguardante l'ulteriore proroga della posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

(98/303/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

vista la posizione comune 96/635/PESC del 28 ottobre 1996, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla Birmania/Myanmar [1],

vista la decisione 97/688/PESC [2], con cui tale posizione comune è stata prorogata per un periodo di sei mesi sino al 29 aprile 1998,

considerando che, tenuto conto del punto 6 della posizione comune 96/635/PESC, occorre che per quest'ultima sia prevista un'ulteriore proroga,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La posizione comune 96/635/PESC è ulteriormente prorogata sino al 29 ottobre 1998.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. COOK

---

[1] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.
[2] GU L 293 del 27.10.1997, pag. 1.